

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31**  
**Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi**  
**dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura**  
**autorizzatoria semplificata. (17G00042)**

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  
400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  
modificazioni e

in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.

83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,

come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al

regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di

interventi di lieve entita', operare ulteriori semplificazioni

procedimentali nonche' individuare le tipologie di interventi non

soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere

regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni e gli enti

locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, recante testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.

139, recante procedimento semplificato di autorizzazione

paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma

dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in

data 7 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 20 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono

parte integrante del presente decreto:

a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni;

b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo;

c) «amministrazione procedente» e' la regione, ovvero l'ente

delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

d) «Soprintendenza» e' l'ufficio periferico del Ministero

competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni

paesaggistiche;

e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il

Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

f) «vincolo paesaggistico» e' quello imposto ai sensi degli

articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero

quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

Art. 2

Interventi ed opere non soggetti

ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi

e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo

4.

Art. 3

Interventi ed opere di lieve entità soggetti

a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui

al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita' elencati

nell'Allegato «B».

#### Art. 4

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari

categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano

paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso

intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene

paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono

esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:

a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo,

A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento

autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle

corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui

riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136,

comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per

quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o

storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e

B.36.

2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui

rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero

dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero decorre dalla data di

pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.

3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di

collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui

all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,

come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, nell'ambito territoriale di efficacia degli

accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione

paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,

B.26 e B.36 dell'Allegato «B».

4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di

collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole regioni,

stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni.

#### Art. 5

#### Disposizioni specifiche degli interventi

1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua

parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui

agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o

disposizioni per la specificazione, ad opera degli  
strumenti

urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani  
paesaggistici

stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli  
interventi

di cui all'Allegato «A».

#### Art. 6

Procedimento e contenuti precettivi per la stipula

degli accordi di collaborazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  
del

presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa  
intesa in

sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche  
e di

indirizzo di carattere generale relative alla struttura e  
ai

contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra  
il

Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui  
all'articolo

12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.

2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal  
Ministero,

dalla regione interessata e dall'ANCI regionale, e'  
acquisito il

parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del paesaggio  
che ne

verifica la conformita' al Codice, al presente decreto e alle  
regole

tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma  
1. Il

Ministro puo' altresì richiedere il parere del Consiglio  
superiore

dei beni culturali e paesaggistici.

Capo II

Procedimento autorizzatorio semplificato

Art. 7

Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo  
di

autorizzazioni paesaggistiche

1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati  
nell'elenco di

cui all'Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato

di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di

autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi

dell'articolo 146 del Codice, scadute da non piu' di un anno e

relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione

che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e

alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni

progettuali che comportino interventi di non lieve entita', si

applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo

146 del Codice.

3. L'istanza di rinnovo non e' corredata dalla relazione

paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste

variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche

prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la

disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con

riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno

successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova

autorizzazione.

## Art. 8

### Semplificazione documentale

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli

interventi di lieve entita' e' compilata - anche in modalita'

telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato

«C» ed e' corredata da una relazione paesaggistica semplificata,

redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D».

Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina

paesaggistica vigente nell'area, e' descritto lo stato attuale

dell'area interessata dall'intervento, e' attestata la conformita'

del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni

paesaggistici, se esistenti, e' descritta la compatibilita' del

progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il

contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure

di inserimento paesaggistico previste.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12

dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31

gennaio 2006, recante l'individuazione della documentazione

necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli

interventi proposti.

3. Per gli interventi di lieve entita' che riguardano immobili

vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo,

lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di

interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o

nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve

contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali

ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata

dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica

semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di

amministrazione digitale.

## Art. 9

Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di

autorizzazione paesaggistica semplificata

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di

autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono

presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui

all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita' ivi indicate,

qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero,

nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale

competente per le attivita' edilizie.

2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia

riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la

domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello

unico per le attività produttive (SUAP).

3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione

paesaggistica e' presentata all'amministrazione procedente.

#### Art. 10

#### Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un

provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni

dal ricevimento della domanda da parte  
dell'amministrazione

procedente, che e' immediatamente comunicato al richiedente.

#### Art. 11

#### Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza, verifica

preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse

dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A», ovvero

all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime

autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali

casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9,

ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che

l'intervento non e' soggetto ad autorizzazione o necessita di

autorizzazione ordinaria.

2. Ove l'intervento o le opere richiedano uno o piu' atti di

assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione

paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i

soggetti di cui all'articolo 9 indicano la conferenza di servizi, ai

sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla

tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.

3. L'amministrazione procedente valuta la conformità

dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti,

contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico,

anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la

sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il

contesto di riferimento.

4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove

occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento

dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente

indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine

di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento

resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla

ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso

inutilmente il termine assegnato, l'istanza e' dichiarata

improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal

ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione

documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta,

l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via

telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso

telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini

dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente

alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la

valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il termine

tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il

proprio parere vincolante, per via telematica,  
all'amministrazione

precedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci  
giorni

successivi.

6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al  
comma 3,

l'amministrazione precedente, entro dieci giorni dal  
ricevimento

della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato,  
comunicando

contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento  
dell'istanza e

le modifiche indispensabili affinché sia formulata la  
proposta di

accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine  
del

procedimento ed è assegnato il termine di quindici  
giorni

all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e

il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli

adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni,

rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non

accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità

paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al

richiedente.

7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento

formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica

per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni

dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento

dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente,

specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le

modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a

meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori

paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero

contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di

cio' venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione

e' sospeso il termine del procedimento ed e' assegnato al richiedente

un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie

osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la

Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di

venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo

specificata motivazione, con particolare riguardo alla non

accogliibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'

del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne da'

contestualmente comunicazione all'autorita' procedente.

8. Il parere del Soprintendente e' obbligatorio e non vincolante e

deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta

quando l'area interessata dall'intervento di lieve entita' sia

assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico

approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del

vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del

vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del

Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio

assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente

provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non e'

obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio,

salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

11. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle

autorizzazioni paesaggistiche semplificate.

## Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di

autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono

individuati uno o piu' funzionari responsabili dei relativi

procedimenti.

2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo,

promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle

amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni

paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione

del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.

## Art. 13

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di  
autorizzazioni

semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le  
disposizioni

del presente decreto trovano immediata applicazione nelle  
regioni a

statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del  
presente

decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle

prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande

rimborso economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione

procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei

rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni

regionali vigenti.

3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di

opere e di interventi di cui all'Allegato «A» si applica

immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il

rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi

statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Capo III

Norme finali

Prevalenza del regolamento di delegificazione

e rapporti con gli strumenti di pianificazione

1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli

interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni

contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi,

contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione

ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso

dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e

143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

## Art. 15

### Rinvio a normative di settore

1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli

interventi di cui all'Allegato «A» non produce alcun effetto sulla

disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in

base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore,

in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i

provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e  
l'esercizio di

attività commerciali in area pubblica.

#### Art. 16

#### Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione  
paesaggistica

semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad  
oggetto

edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e  
artistica,

ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta  
un'unica

istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la  
Soprintendenza

competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia  
plurimi

recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica,  
sia le

determinazioni relative alla tutela storica, artistica e  
archeologica

di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Art. 17

Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  
2004, n.

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente

decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice,

si applica l'articolo 167 del Codice. In tali casi l'autorita'

preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente,

nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del

Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in

alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la

compatibilita' paesaggistica dell'intervento e delle opere.

2. Non puo' disporsi la rimessione in pristino nel caso di

interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione

dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente  
alla

data di entrata in vigore del presente regolamento non  
soggette ad

altro titolo abilitativo all'infuori  
dell'autorizzazione

paesaggistica.

#### Art. 18

#### Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente  
decreto, il

Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo'  
apportare

con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di

cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed

applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini

dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui

all'Allegato «D».

## Art. 19

## Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il

decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.  
139, e'

abrogato.

## Art. 20

### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  
nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione  
delle

disposizioni del presente decreto con le risorse umane,  
strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

beni e  
Franceschini, Ministro dei  
delle attività culturali e  
del  
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017

Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  
lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 273

Allegato A

(di cui all'art. 2,  
comma 1)

Interventi ed opere in aree vincolate esclusi  
dall'autorizzazione

paesaggistica

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore  
degli

edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche  
ove

comportanti mutamento della destinazione d'uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli  
edifici,

purche' eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore

vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:

rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti

di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale

esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di

protezione delle attivita' economiche, di finiture esterne o

manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari,

comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare

l'efficienza energetica degli edifici che non comportino  
la

realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma,  
ivi

compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle  
medesime

condizioni non e' altresì soggetta ad autorizzazione  
la

realizzazione o la modifica di aperture esterne o di  
finestre a

tetto, purché tali interventi non interessino i beni  
vincolati ai

sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e  
c)

limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di  
interesse

storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi  
compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o

nuclei storici;

A.3. interventi che abbiano finalita' di consolidamento statico

degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari

per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non

comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai

materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e

all'altezza dell'edificio;

A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere

architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il

superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,  
l'installazione di

apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli  
spazi

pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico,  
di

ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a  
servizio di

singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo  
edilizio,

quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di  
unità

esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su  
prospetti

secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni  
comunque

non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di  
impianti

integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione

che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del

Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per

quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o

storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a

servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in

modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;

installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio

di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle

coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa

inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai

sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e

c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza

complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml

1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai

sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)

limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse

storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o

nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti

tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine

esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché

interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di

comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli

incrementi di altezza non superiori a cm 50;

A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle

coperture degli edifici;

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni,

pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali

marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano,

purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei

caratteri tipici del contesto locale;

A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani

attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi

di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali  
o di

specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico  
approvato ai

sensi dell'art. 143 del codice;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza  
degli

edifici non comportanti significative modifiche degli  
assetti

planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di  
spazi

pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a  
verde e

opere consimili che non incidano sulla morfologia del  
terreno,

nonche', nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale,  
senza

ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori  
privi di

valenza architettonica, storica o testimoniale,  
l'installazione di

serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20  
mq, a

condizione che tali interventi non interessino i beni di cui  
all'art.

136, comma 1, lettera b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o  
adeguamento di

cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del  
terreno,

inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le  
recinzioni e

sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle  
caratteristiche

morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che  
non

interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,  
comma 1,

lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di

interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o

nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli

o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari

adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque

storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali

interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1,

lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici

competenti, ove prevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici

nonche' le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative

alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1,

lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi

nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della

morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti

vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in

soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa

e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti

geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e

manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni,

tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di

servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di

nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;

l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati e'

consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo

non oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso

pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti

semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione,

per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di

merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione,

comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attivita'

economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

attivita' commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo

libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,

pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi

ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti

in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio

ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle

destinate ad attivita' di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1,

lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi

di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili

stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni,

pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per

ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a

cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere

di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione

strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi

di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che

non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;

interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed

abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti

con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli

amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per

informazione turistica o per attività didattico-ricreative;

interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle

aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea,

previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da

parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino

individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1,

lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base

alla normativa di settore; interventi di contenimento della

vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle

infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco,  
quali

elettrodotti, viabilita' pubblica, opere idrauliche;  
interventi di

realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al  
servizio

delle attivita' agrosilvopastorali e funzionali alla  
gestione e

tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo  
non

asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o  
strumenti di

gestione forestale approvati dalla Regione previo parere  
favorevole

del Soprintendente per la parte inerente la  
realizzazione o

adeguamento della viabilita' forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole  
funerarie ed

opere di arredo all'interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti  
o in

spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o  
altre

attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio  
vetrina

o in altra collocazione consimile a ciò preordinata;  
sostituzione di

insegne esistenti, già legittimamente installate, con  
insegne

analoghe per dimensioni e collocazione.  
L'esenzione

dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi  
pubblicitari a

messaggio o luminosità variabile;

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di

comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui

all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

nonche' smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e

degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla

vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il

libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni

permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso

d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei

sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche

in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti

alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che

prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in

combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali

artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza

ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate

nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di

autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle

caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture

esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali

munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e

impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o

catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano

oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché

sia possibile accertarne la consistenza e configurazione

legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia

realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o

manufatto originario quanto a collocazione, ingombro

planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte

salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla

normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi

conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti

autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento

delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura,

superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

Allegato B

(di cui all'art. 3,  
comma 1)

Elenco interventi di lieve entita' soggetti a  
procedimento

autorizzatorio semplificato

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento  
della

volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a

100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni

ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque

anni successivi all'ultimazione lavori e' sottoposto a procedimento

autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a

tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma

1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili

di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi

compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei

centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel

rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche,

dei materiali e delle finiture esistenti;

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce

B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici

mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,

morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:

modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di

aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione

delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni,

ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con

rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,

modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o

chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale

di scale esterne;

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla

voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli

edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,

morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:

rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle

coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici;

modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;

realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di

canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto,

lucernari, abbaini o elementi consimili;

B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero

finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici,

laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche

morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento

preesistenti;

B.6. interventi necessari per il superamento di barriere

architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il

superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione

di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma

dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di

singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione

dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti

prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo

spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella

configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali

installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art.

136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima,

agli immobili di interesse storico-architettonico o

storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a

servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione

delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la

stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli

edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b)

e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione

di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli

edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici

esterni;

B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza

complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml

1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi

del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per

quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o

storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,

isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o

colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre

diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità

esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di

incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e

percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della

circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o

che assicuri adeguata permeabilita' del suolo;

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti

l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di

pubblica illuminazione;

B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani

attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto

di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti

locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico

approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato  
«A», da

eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si  
tratti di

beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b)  
del

Codice;

B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di  
edifici, e

manufatti edilizi in genere, privi di interesse  
architettonico,

storico o testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra  
ovvero

parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra  
non

superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le  
eventuali

rampe;

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino

di natura permanente e manufatti consimili aperti su piu' lati,

aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori

o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30

mc;

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di

pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce

B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili,

modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno,

realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli

assetti vegetazionali;

B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni

destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni

stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta

preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a

destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei

prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante

tubazioni esterne;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta  
o di

contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione  
sui

cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi  
di

manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi  
manufatti, se

eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o  
finiture

diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino  
beni

vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b)  
e c)

limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di  
interesse

storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi  
compresa

l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o

nuclei storici;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma

l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione

o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,

vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del

Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate

alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di

pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle

infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente

interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica

permanente della morfologia del terreno o degli assetti

vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione

correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con

dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o

sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso

pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti

semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione

per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita

di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni

nell'anno solare;

B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors),

tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche

quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività

commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;

installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,

consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della

balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;

prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili

o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di

pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi

d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al

tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi

agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con

opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci

metri quadrati;

B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio

dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e

poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e

pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione

arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso

agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove

eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui

tali aree;

B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di

colture agricole di radura;

B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di

immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché

preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità

forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale

approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente

per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della  
viabilita'

forestale;

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari  
non

temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di  
dimensioni

inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi  
pubblicitari a

messaggio o luminosita' variabile, nonche' l'installazione di  
insegne

fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a  
cio'

preordinate;

B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su  
palo a

servizio di singole utenze di altezza non superiore,  
rispettivamente,

a metri 10 e a metri 6,30;

B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione

elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui

all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori

a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di

sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non

superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di

telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi

tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri  
3 se

collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati  
direttamente a

terra;

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle  
acque

delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per  
adeguamento

funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica  
diretti

alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o  
alla

difesa dei versanti da frane e slavine;

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di  
edifici e

manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria,

sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti,

diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e

manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di

calamita' naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento

semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che

interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del

Codice;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di

arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione

antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

(di cui all'art. 8,  
comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico